Il Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 si piega alla sete di infrastrutture nel Paese.

Breve nota a cura dell'Avv. Laura Lunghi

1. PREMESSA

Il Patto di Stabilità Interno è il meccanismo utilizzato per la convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso dati parametri comuni, condivisi a livello europeo nel Patto di Stabilità e Crescita e nel Trattato di Maastricht.

I principali parametri da controllare ai fini del rispetto dei criteri di convergenza sono: indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%.

L'obiettivo del Patto di Stabilità Interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli Enti Territoriali (Regioni ed Enti locali): l'indebitamento netto della P.A. è il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A. predisposto dall'ISTAT.

Gli Stati membri operano (autonomamente, secondo i propri livelli di governo) entro confini di programmazione fissati dal Patto di Stabilità e Crescita; l'Italia, ad esempio, fissa differentemente ogni anno obiettivi programmatici per gli Enti Territoriali, ponendo diverse configurazioni di saldi finanziari e tetti di spesa. Le regole del Patto di Stabilità Interno sono decise nel corso della manovra di finanza pubblica annuale proprio al fine di stabilire le specifiche misure correttive da seguire l'anno successivo.

2. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ANNI 2009 -2011

La disciplina del Patto di Stabilità Interno per gli Enti territoriali con riferimento al triennio 2009-2011 è dettata dagli artt. 77 e 77 – bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 e dagli aggiornamenti contenuti nell'art. 2, comma 41 della legge finanziaria 2009.

La disciplina per il 2009-2011 conferma della disciplina vigente:

- i criteri del monitoraggio per cui le informazioni sul saldo finanziario in termini di competenza mista devono essere inviate semestralmente via web al Ministero dell'economia e delle finanze:
- l'obbligo degli Enti di trasmettere entro il mese di marzo 2009 al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con modalità definite con decreto;
- l'esclusione dalle regole del Patto per gli Enti di nuova istituzione e per i soli Enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

La disciplina per il 2009 -2011 prevede:

- le regole valgono per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e determinano come il settore della finanza locale concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria in misura pari, rispettivamente per ciascun anno, a 1.650, 2.900 e 5.140 milioni di euro;
- i parametri utilizzati per il calcolo sono dati dal miglioramento del saldo finanziario tendenziale di comparto del triennio 2009 2011 (inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di

competenza mista ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Il saldo obiettivo è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. Rispetto al segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed a seconda del rispetto o meno delle regole del Patto di stabilità del 2007, sono individuati quattro gruppi di Enti e per ogni gruppo è assegnata la variazione del saldo 2007 da conseguire per la determinazione del singolo saldo programmatico;

- le sanzioni al mancato rispetto del Patto sono: la riduzione dei trasferimenti erariali, il blocco delle assunzioni, la limitazione alla crescita delle spese correnti e il divieto all'indebitamento:
- è previsto a decorrere dal 2009, un meccanismo di premialità degli Enti virtuosi che sono individuati sulla base di due parametri: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria. In particolare, agli Enti virtuosi è concesso un beneficio sul saldo valido ai fini della verifica del rispetto del Patto di un importo determinato in funzione del grado di virtuosità che, a livello complessivo, è pari al 70% della differenza registrata nell'anno precedente tra il saldo conseguito dagli Enti inadempienti e l'obiettivo programmatico loro assegnato;
- dal 2010 è introdotto anche il parametro del debito. In sostanza tra gli obiettivi di finanza pubblica sono previste misure volte a contenere la dinamica di crescita del debito degli Enti locali, in linea con i medesimi obiettivi di crescita del debito indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria e validi per tutte le Amministrazioni pubbliche.

Come ogni anno, la Ragioneria Generale dello Stato espone puntualmente nella circolare sul Patto di stabilità Interno le regole sopra richiamate in modo sintetico. Con specifico riguardo al settore delle infrastrutture, la circolare ribadisce quanto introdotto con il decreto legge c.d. "anti crisi" - Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14 - all'art. 2-ter rubricato "Utilizzo del risparmio per interessi degli enti locali".

3. ESCLUSIONE DAL PATTO DELLE SOMME DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE

L'art. 2-ter prevede che i Comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, possono escludere dal calcolo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi che derivano:

- dai minori oneri per interessi che derivano dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o dalla rinegoziazione dei mutui stessi;
- dai minori oneri per interessi registrati a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

Indicazioni operative per le predette esclusioni saranno fornite nell'ambito del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che verrà adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 185/2008, al fine di garantire che le predette esclusioni non superino l'importo complessivo di cinque milioni di euro per l'anno 2009.

Parimenti, non si applicano le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011 a seguito di pagamenti per interventi infrastrutturali effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal comma 48 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2009.